

CIRCOLARE N. 1/2021

Legge di Bilancio 2021
Principali novità fiscali e misure di sostegno all'economia

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322, è stata pubblicata la Legge del 30 dicembre 2020, n. 178 ("Legge di Bilancio 2021"), recante una serie di novità di carattere fiscale e di misure a sostegno e rilancio dell'economia.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali misure introdotte a sostegno e rilancio dell'economia, dei principali contributi e aiuti e delle principali novità in materia IRES/IRPEF e IVA.

Misure a sostegno e rilancio dell'economia

Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia (co. 58 – 60 e 76)

Viene prevista la proroga per l'anno 2021 delle seguenti misure:

- a) detrazione (Irpef/Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus);
- b) detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro), nonché detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- c) detrazione del 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad una spesa massima di 96.000 euro;
- d) detrazione al 50%, calcolata su un importo massimo di 16.000 euro, prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. Bonus Mobili);
- e) detrazione dall'imposta lorda del 90% delle spese documentate per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (cd. Bonus Facciate);
- f) la detrazione del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, nel limite di spesa di 5.000 euro annui (cd. Bonus Verde).

Bonus idrico (co. 61 – 65)

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, il "Fondo per il risparmio di risorse idriche", con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, al fine di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, un "bonus idrico" pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il

31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d'acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate. Con apposito decreto saranno definiti i termini e le modalità di erogazione del bonus.

Proroga del Superbonus 110% (co. 66-75)

Viene prorogata e modificata la disciplina del Superbonus, prevedendo che:

- tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- a proroga del Superbonus fino al 30 giugno 2022 (per gli istituti autonomi case popolari - IACP - fino al 31 dicembre 2022). Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento.
- il Superbonus viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all'eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;
- l'aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022;
- per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di cui al comma 1 dell'art. 119) la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine;
- le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus;

Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini” (co. 95-96)

Si interviene sulla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno alle micro/piccole e medie imprese volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. Nello specifico si dispone che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

Credito d’imposta investimenti pubblicitari (co. 608)

Per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 263-264)

- Il credito d’imposta riconosciuto alle società di medie dimensioni, con riferimento al rafforzamento patrimoniale previsto dall’art. 26, c. 8 D.L. 34/2020, è prorogato sugli aumenti di capitale a pagamento e integralmente versati entro il 30.06.2021.
- La percentuale di agevolazione è riconosciuta nel limite aumentato dal 30% al 50% dell’aumento di capitale deliberato ed eseguiti nel 1° semestre del 2021.
- La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1.01.2024, ovvero del 1.01.2025 nel caso in cui l’aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell’esercizio 2021, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.
- Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a partire dal 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30.11.2021.
- È prorogato al 30.06.2021 il sostegno del Fondo Patrimonio PMI (art. 26, c. 12 D.L. 34/2020), finalizzato a sottoscrivere, entro i limiti della dotazione e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell’anno 2021, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte delle società con specifiche caratteristiche.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (co. 266)

L’art. 6 del DL 23/2020 convertito, come sostituito dall’art. 1 co. 266 della legge di bilancio 2021, a decorrere dall’01.01.2021, stabilisce che:

- per le perdite emerse nell’ esercizio in corso alla data del 31.12.2020 non si applicano gli art.2446 co. 2 e3, 2447,2448 bis (non si applicano, sostanzialmente, le disposizioni riguardanti la riduzione del capitale per perdite) e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale di cui all’art. 2484 co.1 n. 4 e 2545- duodecies c.c;
- il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex art. 2446 co. 2 e 2482- bis co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo. L’ assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (co.2);
- nelle ipotesi previste dagli art. 2447 o 2482- ter c.c. l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo

aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

- Le perdite in questione devono essere distintamente indicate in Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (co.4).

Per le perdite emerse negli esercizi "in corso alla data del 31.12.2020" gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno quindi avvenire "entro" l'assemblea di approvazione del bilancio 2025, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non "coperte" dalla nuova disciplina.

Resta fermo, peraltro, l'obbligo di convocazione, senza indugio, dell'assemblea, sia nei casi contemplati art. 2446 e art. 2482-bis c.c., per dar conto della perdita di oltre un terzo del capitale, che nei casi previsti dagli art. 2447 e 2482-ter c.c., per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società, o in alternativa, della sua trasformazione o scioglimento.

Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo

Viene disposta l'esenzione dalla prima rata dell'IMU 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.

Contributi e aiuti vari

Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi (co.595-597)

Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione alla quale, a partire dal periodo d'imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi "solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta".

Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alla locazioni brevi.

La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alla strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia di leggi regionali.

L'attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.

Bonus affitti per unità immobiliari residenziali (co. 381-384)

Si introduce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all'Agenzia delle Entrate. Le modalità applicative dovranno essere definite con apposito

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate.

Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (co. 602-603)

Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso:

- limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio;
- fino al 30.04.2021.

Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già "fino al 31 dicembre 2020" a prescindere dalle norme dei decreti "Ristori" (che, invece, hanno ammesso il credito solo ad alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).

Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.

Incentivo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 e all'imposta sull'acquisto di autoveicoli ad elevate emissioni di Co2 (co. 651-659)

Viene stabilito che per il 2021 l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2 (c.d. "ecotassa"), si applica solo agli acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/KM (anziché 161 gr/Km). L'importo rimane variabile, tra i 1.100 ed i 2.500 euro a seconda della fascia di emissione, ma vengono rimodulate le singole fasce di emissione per l'applicazione dell'imposta, cosicché la sua misura risulterà inferiore per molte delle fasce di emissioni inquinanti rispetto a quella vigente. Inoltre è previsto che a partire dal 1° gennaio 2021 per il calcolo delle emissioni di Co2 dei veicoli si deve applicare il nuovo ciclo di omologazione WLTP previsto dal Regolamento (UE) 2017/1151, che sostituisce l'attuale ciclo NEDC. Si conferma per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di Co2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020 e si introduce un nuovo contributo statale per l'acquisto nel 2021 di veicoli per il trasporto merci e di autoveicoli speciali.

Contributo per l'acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica (co. 77-79)

Viene prevista l'assegnazione di un contributo, pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente, destinato alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2021, autoveicoli (categoria M1) nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell'IVA.

Contributo per l'acquisto di occhiali o di lenti a contatto (co. 437-439)

Viene istituito un fondo per la tutela della vista, ai fini dell'erogazione - nei limiti delle relative risorse - di un contributo di 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. Il contributo può essere riconosciuto in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 10.000 euro annui.

Bonus TV 4.0 (co. 614-615)

Sono assegnati 100 milioni di euro per il 2021, costituente limite di spesa, al fine di finanziare il contributo per l'acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva, finalizzandolo non solo all'acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete.

IMU e TARI ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione (co. 48 - 49)

Viene stabilito che, a decorrere dal 2021, si riduce al 50% l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l'equivalente tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro (co. 1098-1100)

Intervenendo sulla disciplina del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del DL n. 34/2020) vengono ridotti i tempi per l'utilizzo dello stesso o per la sua cessione, individuando la data ultima nel 30 giugno 2021 (in luogo dell'originaria scadenza del 31 dicembre 2021). Si ricorda che il DL n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha previsto per le spese sostenute nel 2020 e necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 60% delle stesse, nel limite massimo di € 80.000. Detto credito è utilizzabile fino al 30 giugno 2021 esclusivamente in compensazione nel modello F24, ovvero ceduto a soggetti terzi.

Novità in materia IRES e IRPEF**Transizione 4.0: Credito d'imposta per beni strumentali nuovi (co. 1051-1063 e 1065)**

Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito, è riconosciuto un credito d'imposta che varia a seconda del bene oggetto dell'investimento.

Si veda il seguente prospetto:

Investimento	Periodo	Credito
Beni strumentali materiali/ immateriali nuovi diversi rispettivamente da quelli di cui all'allegato A e B della legge n. 232/2016	16.11.2020 – 31.12.2021 (30.06.2022)	10% nel limite di spesa di €2 milioni per i beni materiali e di € 1 milione per i beni immateriali
	1.01.2022 – 31.12.2022 (30.06.2023)	6% nel limite di spesa di €2 milioni per i beni materiali e di € 1 milione per i beni immateriali

Beni strumentali materiali di cui all'allegato A della legge n. 232/2016	16.11.2020 – 31.12.2021 (30.06.2022)	<ul style="list-style-type: none"> • 50%, fino a € 2,5 milioni • 30%, sopra € 2,5 e fino a € 10 milioni • 10%, sopra € 10 e fino a € 20 milioni
	1.01.2022 – 31.12.2022 (30.06.2023)	<ul style="list-style-type: none"> • 40%, fino a € 2,5 milioni • 20%, sopra € 2,5 e fino a € 10 milioni • 10%, sopra € 10 e fino a € 20 milioni
Beni strumentali immateriali di cui all'allegato B della legge n. 232/2016	16.11.2020 – 31.12.2022 (30.06.2023)	20% nel limite di spesa di € 1 milione

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** nel modello F24, in **3 quote annuali** di pari ammontare, a partire dall'anno di entrata in funzione del bene per gli investimenti in beni materiali nuovi ovvero dall'anno della loro interconnessione per quelli di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2016.

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021** da soggetti con ricavi o compensi **non superiori a € 5 milioni**, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in **un'unica quota annuale**. Non si applicano i limiti di utilizzo annuali di € 250.000 e € 700.000.

Credito d'imposta in ricerca e sviluppo (co. 1064)

Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, effettuati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Inoltre sono incrementate le aliquote del credito e i limiti massimi di investimento, come segue:

- Attività di ricerca e sviluppo:** 20% della relativa base di calcolo e nel limite massimo di 4 milioni di euro;
- Attività di innovazione tecnologica:** 10% della relativa base di calcolo nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- attività di innovazione finalizzata alla transazione ecologica o innovazione digitale:** 15% della relativa base di calcolo e nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- design e ideazione estetica:** 10% della relativa base di calcolo e nel limite massimo di 2 milioni di euro;

Credito d'imposta in formazione 4.0 (co.1064)

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il riconoscimento del credito d'imposta per formazione 4.0. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 sono ammessi all'agevolazione i seguenti costi:

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica (co.83)

Viene estesa la possibilità di rivalutare i beni d'impresa, ai sensi dell'art. 110 del DL n. 104/2020 (decreto Agosto), anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, versando un'imposta sostitutiva del 3%. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, applicando un'imposta sostitutiva del 10%.

Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale (co. 233-243)

Per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021, è consentito al soggetto risultante dall'operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario, di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE. La trasformazione avviene in due momenti distinti, per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione.

Per fruire dell'incentivo le società che partecipano alle operazioni devono essere operative da almeno due anni e non devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente ai sensi delle norme del codice civile. Sono escluse dall'agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d'impresa.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta è condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni.

Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni (co. 1122-1123)

È prorogata la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l'aliquota dell'11%. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 30 giugno 2021. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2021.

Novità in materia IVA

Piatti da asporto – IVA 10% (co. 40)

Con una norma di interpretazione autentica, viene previsto che siano assoggettate ad IVA con aliquota ridotta del 10% le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

Semplificazioni fiscali (co. 1102-1107)

Termini trimestrali annotazioni IVA

Si prevede, per i contribuenti che liquidano l'IVA con cadenza trimestrale, che l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Abolizione esterometro

Per le operazioni effettuate con l'estero a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati avverrà non più attraverso l'invio dell'esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio, secondo il formato della fattura elettronica.

Con riferimento alle medesime operazioni:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Vengono apportate modifiche anche in materia di sanzioni per omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, introducendo nuove sanzioni applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022.

In particolare, si prevede che, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Precompilata IVA

Viene precisato che, ai fini della predisposizione dei registri IVA precompilati e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA, dal 1° gennaio 2021 l'Agenzia utilizza, oltre ai dati provenienti dalle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni, da quelle transfrontaliere

e dai corrispettivi acquisiti telematicamente, anche i dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe Tributaria.

Inoltre si chiarisce che, in merito alla possibilità prevista per l'operatore IVA di usufruire dei documenti precompilati IVA per il tramite di intermediari, questi ultimi devono aver acquisito la delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (co. 1108)

Si precisa che per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

Memorizzazione e trasmissione corrispettivi (co. 1109-1115)

In tema di memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi viene previsto che:

- la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente) che attestano l'avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione;
- è differita al 1° luglio 2021 l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione;
- si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche (co. 227-229)

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche. Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle Pubbliche Amministrazioni. La compensazione, effettuata mediante piattaforma telematica, produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Novità in materia di lavoro e previdenza

Esonero contributivo per autonomi e professionisti (co. 20-22)

Viene prevista l'istituzione del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti con una dotazione finanziaria iniziale da 1 miliardo di euro per il 2021.

Il Fondo viene istituito con la specifica finalità di esonerare parzialmente dal pagamento dei contributi previdenziali i lavoratori autonomi e professionisti che abbiano:

- 1) percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;

- 2) subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019; Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- 3) Con uno o più decreti sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e i relativi criteri di ripartizione.

Esonero contributivo per il settore sportivo dilettantistico (co. 34-35)

Viene istituito un apposito Fondo per finanziare, nei limiti delle risorse destinate, l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche relative ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con:

- atleti;
- allenatori;
- istruttori;
- direttori tecnici;
- direttori sportivi;
- preparatori atletici;
- direttori di gara.

Lo Studio è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra.

Studio Truppa – Medici

